

TESTO EMENDATO
ED APPROVATO
_____ 0 _____

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 03 del 26/01/2016



Città di Lecce
Settore Mobilità e Trasporti

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO
LIMITATO DEL CENTRO STORICO CITTADINO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 26/01/2016

L'Assessore
Luca Pasqualini

Il Sindaco
Paolo Perrone

Redatto dal Settore Mobilità del Comune di Lecce

Dirigente: *Ing. Giovanni Puce*

Responsabile del Procedimento: *Dott. Alessandro Tondi*

Indice generale

art 1) Oggetto del regolamento	3
art 2) Principi generali	3
art 3) Autorizzazioni - rilascio e validità	5
art 4) Residenti	6
art 5) Affittuari non residenti	7
art 6) Proprietari non residenti	8
art 7) Possessori di posti auto	9
art 8) Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta	9
art 9) Commercianti e artigiani con sede nel centro storico e relativi fornitori	11
art 10) Utenti asili e scuole	12
art 11) Emittenti televisive e testate giornalistiche	12
art 12) Artigiani o altre ditte	13
art 13) Assistenza agli infermi	15
art 14) Assistenza agli anziani	16
art 15) Associazioni di volontariato.....	16
art 16) Permessi provvisori con validità oraria.....	17
art 17) Matrimoni.....	18
art 18) Consiglieri e Amministratori.....	18
art 19) Curia	19
art 20) Medici convenzionati.....	20
art 21) Servizio di assistenza domiciliare integrata A.D.I.	21
art 22) Servizio di guardia medica.....	22
art 23) Alberghi, Bed and Breakfast, affittacamere e strutture ricettive	23
art 24) Titolari di studi professionali.....	24
art 25) Servizi funebri.....	25
art 26) Auto sostitutive	25
art 27) Auto elettriche ed ibride	26
art 28) Veicoli esenti dal divieto di transito nelle ZTL	27
art 29) Verifica e revoca delle autorizzazioni	27
art 30) Contenuto delle autorizzazioni.....	28
art 31) Modifiche in corso di validità	28
art 32) Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni	28
art 33) Sanzioni	29
art 34) Norme transitorie e finali	29

art 1) Oggetto del regolamento

La circolazione e la sosta nell'ambito delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali (A.P.), istituite dal Comune di Lecce ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (in seguito definito Codice della Strada), sono disciplinati dal presente Regolamento con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.

In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché gli uffici responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.

art 2) Principi generali

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono la circolazione nelle zone a traffico limitato del centro storico cittadino, nel rispetto della segnaletica esistente e nei limiti previsti dalle presenti norme, nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione.

Il rilascio delle autorizzazioni previste dal regolamento avviene mediante utilizzo di un protocollo generale informatico con specifica piattaforma on line per consentire l'efficiente gestione del sistema e un puntuale controllo.

Con riferimento alla classificazione dei veicoli stabilita dall'art. 47 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e s.m.i., è consentito il transito all'interno delle zone a traffico limitato, con esclusione delle aree pedonali, senza necessità di richiedere apposita autorizzazione, nel rispetto della segnaletica esistente e salvo che, per necessità contingenti, non vengano adottati provvedimenti restrittivi anche nei confronti di tali categorie, a tutti i veicoli rientranti nelle categorie:

- L1e (ciclomotori a due ruote): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- L3e (motoveicoli a due ruote): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.

È consentito l'accesso nelle Z.T.L. del centro storico, previo rilascio della relativa autorizzazione, esclusivamente negli orari previsti per il carico/scarico merci dall'art. 8 del presente regolamento, a tutti i veicoli rientranti nelle categorie:

- N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Si precisa che tale ultima prescrizione relativa ai veicoli di categoria N1 dovrà essere rispettata anche nelle aree in cui la Zona a Traffico limitato non sia h24, ma sia istituita per periodi temporali limitati.

È vietato l'accesso nelle Z.T.L. a tutti i veicoli rientranti nelle categorie:

- M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

È vietato l'accesso nelle Z.T.L., salvo casi eccezionali da autorizzare per motivate esigenze per necessità legate alla realizzazione di lavori edili, manifestazioni, concerti ed eventi, a tutti i veicoli rientranti nelle categorie:

- N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non

superiore a 12 t;

- N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

In tutta la ZTL del centro storico viene istituito il limite di velocità di 30 Km/h. Le autorizzazioni consentono la circolazione seguendo il percorso più breve all'interno della zona a traffico limitato e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, possono essere oggetto di rilascio di permesso i veicoli di proprietà del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico (come risulta dal certificato dello Stato di Famiglia del Comune di residenza), nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art. 196 comma 1 del Codice della Strada (usufruttuario; acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento in virtù di un contratto di comodato d'uso registrato per un periodo non superiore a trenta giorni;
- i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall'art. 247 bis del DPR 495/92 (introdotto dall'art. 1 del DPR 198/2012), sulla carta di circolazione sia stato annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l'intestatario del veicolo);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente nella Z.T.L. del centro storico, con dichiarazione della ditta proprietaria del veicolo.

Il permesso viene identificato con idonea vetrofania (contrassegno), da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell'autoveicolo. La vetrofania viene rilasciata dal Settore Mobilità agli aventi diritto previa presentazione di regolare istanza.

Ai veicoli non autorizzati sarà vietato l'accesso e la sosta.

Ai veicoli autorizzati limitatamente a determinati periodi temporali sarà vietato l'accesso in orari diversi da quelli consentiti. Altresì, ai medesimi sarà vietata la sosta e fermata nella ZTL durante gli orari non autorizzati, anche se l'ingresso nella ZTL sia avvenuto in orari consentiti.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento. Alla scadenza del permesso il titolare dovrà restituire all'Ufficio Permessi il relativo contrassegno.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al codice della strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

I veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dell'apposito contrassegno possono accedere e circolare nella ZTL in base a quanto prescritto dall'art. 188 del Codice della Strada, dagli

artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 503 e da quanto disciplinato dal presente regolamento. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione. Per le autovetture autorizzate ad accedere nelle ZTL del centro storico senza necessità di inserimento nella lista bianca per le quali, in base a quanto stabilito dal presente regolamento, è possibile comunicare nelle quarantotto ore successive l'avvenuto ingresso nella ZTL durante gli orari di rilevazione elettronica, occorre necessariamente attenersi alle seguenti indicazioni: è necessario che la comunicazione venga effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da trasmettere, debitamente compilato, a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo email secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento attuativo. Il fac simile della dichiarazione di transito nelle ZTL (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito www.comune.lecce.it, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella ZTL. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

art 3) Autorizzazioni - rilascio e validità

Le autorizzazioni verranno rilasciate previa istanza presentata dall'interessato, entro quindici giorni dalla data di acquisizione della richiesta. L'Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso. In ogni caso, l'ufficio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all'esito delle quali, accertata la eventuale insussistenza dei requisiti non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in **definitive** e temporanee. Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L.

a) Autorizzazioni definitive:

Le autorizzazioni **definitive** hanno validità dalla data di rilascio per un periodo temporale superiore a 90 giorni e, comunque, per un periodo di tempo che non potrà superare il termine massimo di cinque anni a seconda della categoria.

Per il rilascio dell'autorizzazione definitiva sarà necessario effettuare un versamento di € 10,00 sul c.c. intestato a COMUNE DI LECCE secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento attuativo. In caso di deterioramento, smarrimento o sottrazione del contrassegno durante il periodo di validità dello stesso, per ottenere un nuovo permesso sarà necessario effettuare un versamento di € 10,00 sul medesimo c.c. sopra indicato e secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento attuativo. Sono esonerati dal versamento tutte le autorizzazioni rilasciate per periodi che non superino i 90 giorni.

Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

b) Autorizzazioni temporanee:

Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni **definitive**, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti, ovvero inferiori a 90 giorni.

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, entro sette giorni prima della scadenza, inoltrando ulteriore istanza.

c) Titolo per l'accesso giornaliero:

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi **definitivi**. Su richiesta dell'interessato essi potranno avere validità fino alle ore 21.00 del giorno successivo a quello di decorrenza.

Possono essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero per le seguenti necessità: per carico-scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per l'accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.

Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l'allestimento-organizzazione di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori.

art 4) Residenti

Hanno diritto al rilascio del permesso per l'accesso e la sosta nella ZTL i residenti nel centro storico. Il permesso viene rilasciato a condizione che per la unità immobiliare di residenza non siano state già rilasciate altre autorizzazioni per categorie differenti. I residenti che dispongono di posto auto privato all'interno del centro storico hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile, seguendo il percorso più breve. Se le dimensioni del posto auto o della sede stradale non consentono il ricovero dell'auto nel parcheggio privato, ai possessori di posto auto privato sarà consentita anche la sosta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 158 del D. L.vo 285/1992. Ai residenti i quali non dispongono di posto auto sarà consentito oltre al transito anche la sosta in tutti i settori. Altresì, ai residenti è consentita la fermata per carico/scarico, in deroga al divieto di sosta, in corrispondenza della propria abitazione, purché non vi sia un divieto di fermata e, comunque, ciò non costituisca intralcio alla circolazione, per un periodo massimo di minuti 15 (quindici) con obbligo di esposizione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

a) Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Permessi e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce o al soggetto da lui delegato allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici, residenza e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - per i possessori di posto auto nel caso in cui la dimensione del posto auto, del suo accesso, della sede stradale o del veicolo oggetto della richiesta non ne consentano l'utilizzo, le stesse dovranno essere specificatamente dichiarate e documentate;
 - che per la stessa unità immobiliare non sia stata rilasciata, o richiesta ed in fase di rilascio, altra autorizzazione per categorie differenti da residenti;
4. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso per residenti sarà valido sino a quando non intervengono variazioni di residenza che comportino l'emigrazione dal centro storico. Il permesso perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. In quest'ultimo caso, nell'eventualità di nucleo familiare composto da più persone, la validità del permesso verrà prorogata di 45 giorni al fine di consentire ad uno dei

componenti del nucleo familiare il rilascio di nuovo permesso per il medesimo veicolo utilizzato dalla persona deceduta.

In ogni caso la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

art 5) Affittuari non residenti

Per affittuari non residenti sono da intendersi i soggetti che alloggiano nelle Z.T.L. con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, senza essere residenti anagraficamente nella ZTL del centro storico cittadino ovvero residenti in altri comuni. Verrà rilasciato il permesso per affittuari non residenti a condizione che non sia stata rilasciata, per la medesima unità immobiliare, altra autorizzazione per categoria diversa (ad es. residenti, proprietari ecc.). Per questa categoria si ha diritto ad un solo permesso per l'accesso nella ZTL, indipendentemente dal numero di veicoli a disposizione. Inoltre, per ogni unità abitativa non potrà essere rilasciato più di un permesso per affittuari non residenti, indipendentemente dal numero di persone alloggiate nell'immobile, anche nel caso in cui sull'immobile insistano più rapporti di locazione o comodato aventi ad oggetto singole stanze o porzioni dell'unità immobiliare. Pertanto, in presenza di più soggetti affittuari non residenti nello stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al soggetto più anziano.

Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di locazione o di comodato dell'immobile presso il quale si dimora o, comunque, dopo un anno, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.

Gli affittuari non residenti che dispongano di posto auto privato all'interno del centro storico hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile. Nell'eventualità le dimensioni del posto auto o della sede stradale non consentano il ricovero del veicolo oggetto della richiesta, sarà consentita anche la sosta nel rispetto della segnaletica e senza creare intralcio alla circolazione.

I permessi per affittuari non residenti che non dispongono di posto auto, consentono oltre al transito anche la sosta.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
4. Autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell'eventuale sublocatore/subcomodante) di non possedere un proprio permesso ZTL legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso o dichiarazione di avvenuta restituzione;
5. accordo per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti

- domiciliati nello stesso immobile;
6. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
 - nel caso in cui la dimensione del posto auto, del suo accesso, della sede stradale o del veicolo oggetto della richiesta non ne permettano l'uso le stesse dovranno essere specificatamente dichiarate e documentate;
 7. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
 8. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di locazione o di comodato o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno.

art 6) Proprietari non residenti

I soggetti non residenti nella ZTL del centro storico cittadino proprietari di immobili ubicati all'interno della ZTL del centro storico hanno diritto ad un permesso di transito ed eventuale sosta, con le medesime modalità e restrizioni previste per i residenti, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato permesso di transito e sosta in qualità di residente o, comunque, per altra categoria. Per ogni immobile verrà rilasciato un solo permesso anche in presenza di più proprietari. Pertanto, in presenza di più soggetti proprietari dello stesso immobile, l'individuazione del beneficiario del relativo permesso sarà effettuata sulla base di un accordo tra gli stessi o, in difetto, dando precedenza al proprietario più anziano.

Procedimento per il rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del rogito notarile da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia di visura catastale aggiornata;
4. accordo per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti proprietari dello stesso immobile;
5. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
 - che non è stato rilasciato, o richiesto ed in fase di rilascio, altro permesso per l'immobile di che trattasi;
 - per i possessori di posto auto nel caso in cui la dimensione del posto auto, del suo accesso, della sede stradale o del veicolo oggetto della richiesta non ne consentano l'utilizzo, le stesse dovranno essere specificatamente dichiarate e documentate;
6. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
7. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso per proprietari non residenti perderà validità in caso di trasferimento della

proprietà dell'immobile ad altro soggetto, in caso di decesso del titolare. In ogni caso la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

art 7) Possessori di posti auto

Verrà rilasciato il permesso per **proprietari, affittuari, comodatari o altri titolari di diritti reali** di posto auto a condizione che non sia stata rilasciata, per la medesima unità immobiliare, altra autorizzazione per categoria diversa. I **proprietari, affittuari, comodatari o altri titolari di diritti reali** di posto auto privato hanno diritto ad un permesso di solo transito, per il raggiungimento del posto auto disponibile, secondo gli stessi percorsi indicati per i residenti. Il contrassegno con sigla TRANSITO riporterà la targa dell'autovettura. Nel caso in cui il possesso del posto auto sia l'unico requisito per il rilascio del permesso, l'istante dovrà autodichiarare il titolo giuridico in base al quale ha la disponibilità del posto auto (proprietà, contratto d'affitto o di comodato registrato), con l'obbligo di allegare copia della relativa documentazione come appresso indicato.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del rogito notarile, del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
4. Nella eventualità il posto auto non sia di proprietà dell'utilizzatore occorre fornire, altresì, una dichiarazione del proprietario di non possedere un proprio permesso ZTL legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'istante, in caso contrario il proprietario dovrà restituire il permesso o dichiarare di averlo restituito;
5. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile;
 - che non è stato rilasciato, o richiesto ed in fase di rilascio, altro permesso per l'immobile di che trattasi
 - di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione;
6. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
7. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di locazione o di comodato o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno. Esclusivamente in caso di posto auto di proprietà il permesso avrà validità quinquennale. Comunque, si avrà la possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

art 8) Titolari di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta

Come previsto dalle norme del codice della strada, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono transitare nelle Z.T.L., ***purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo (CUDE)***. Il contrassegno viene rilasciato dal comune previa esibizione del certificato

attestante la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta rilasciato dalla competente Commissione Medica, come previsto dall'art. 381 del DPR 495/92 e nel rispetto dei criteri valutativi medico-legali approvati con Delibera della Giunta Regionale 20 maggio 2014, n. 959.

Per l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato con controllo elettronico dei varchi di ingresso, relativamente agli orari durante i quali è attiva la rilevazione elettronica degli accessi (orari stabiliti con apposito provvedimento attuativo ed indicati sulla segnaletica all'ingresso dei varchi), altresì, sarà cura del soggetto interessato, qualora residente nel Comune di Lecce, fare istanza all'Ufficio Permessi del Settore Mobilità e Trasporti, al fine di ottenere l'inserimento della targa dell'auto utilizzata dalla persona disabile nella c.d. *lista bianca*, allegando copia del libretto di circolazione del veicolo a servizio. L'inserimento della targa nella lista bianca perdurerà per il periodo di validità del contrassegno, pertanto per un periodo che non potrà comunque superare i cinque anni, fermo restando la possibilità di chiedere un ulteriore inserimento una volta ottenuto un nuovo contrassegno in corso di validità.

Per i residenti nei comuni della provincia di Lecce varrà lo stesso sistema previsto per i residenti nel comune capoluogo, ma l'inserimento nella lista bianca sarà consentito per un periodo massimo di sei mesi, salvo che il contrassegno non abbia una scadenza anteriore a tale termine. Anche in questo caso, permanendone i requisiti, si avrà la possibilità di rinnovo dell'inserimento previa apposita istanza.

I soggetti portatori di handicap non residenti nel Comune di Lecce e nella Provincia di Lecce e quelli residenti che non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell'auto a loro servizio come sopra indicato hanno, tuttavia, la possibilità di comunicare l'avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi nelle quarantotto ore successive, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da trasmettere, debitamente compilato, a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo email **o altro strumento messo a disposizione da questa amministrazione** secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento attuativo. Il fac simile della dichiarazione di transito nelle ZTL (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito www.comune.lecce.it, unitamente a tutte le informazioni relative all'accesso nella ZTL delle persone diversamente abili titolari del relativo contrassegno. Dette informazioni sono, altresì, disponibili sulla segnaletica posta sui varchi d'accesso nella Z.T.L.

Procedimento per l'inserimento e termine di validità

Per l'inserimento della targa dell'auto a servizio della persona munita di contrassegno occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del contrassegno rilasciato alle persone diversamente abili, qualora l'istanza per l'autorizzazione al transito per un determinato veicolo non sia contestuale al rilascio del medesimo contrassegno;
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'inserimento.

Validità: Il termine di validità dell'inserimento coincide con la scadenza del contrassegno rilasciato o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore a cinque anni per i residenti nel Comune di Lecce, mentre non potrà essere superiore a sei mesi per i residenti nei comuni della provincia di Lecce diversi dal capoluogo.

art 9) Commercianti e artigiani con sede nel centro storico e relativi fornitori

Verrà rilasciato il permesso ai commercianti e artigiani con sede nel centro storico a condizione che non sia stata rilasciata, per la medesima unità immobiliare, altra autorizzazione per categoria diversa. Ai commercianti e artigiani con sede nel centro storico cittadino ed ai relativi fornitori, ai quali, previa formale istanza, sia stato rilasciato un contrassegno contraddistinto con dicitura COMM, fermo restando le eventuali prescrizioni presenti nella segnaletica stradale riguardanti le caratteristiche del veicolo per quanto riguarda peso e dimensioni, è consentito l'accesso nelle zone a traffico limitato del centro storico per le sole operazioni di carico e scarico nei giorni feriali dalle ore 06:15 alle ore 11:15 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, nei giorni festivi dalle ore 6:15 alle ore 9:00. Si precisa che tale prescrizione dovrà essere rispettata anche nelle aree in cui la Zona a Traffico limitato non sia h24, ma sia istituita per periodi temporali limitati.

Verrà rilasciato un solo permesso per ditta con validità per un anno e la sosta sarà consentita esclusivamente per il carico e scarico per 20 minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia della licenza commerciale e dell'iscrizione alla camera di commercio;
4. Nella eventualità il locale commerciale non sia di proprietà del commerciante/artigiano occorre fornire, altresì, una dichiarazione del proprietario di non possedere un proprio permesso ZTL legato all'unità immobiliare concessa in disponibilità all'istante, in caso contrario il proprietario dovrà restituire il permesso o dichiarare di averlo restituito;
5. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, P.IVA , dati catastali dell'immobile (per i titolari di attività commerciali e artigiani);
 - di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione;
 - di essere fornitore di pubblici esercizi ubicati nella ZTL con indicazione degli esercizi serviti, ovvero di essere artigiano o titolare di licenza commerciale esercente attività nella ZTL;
 - che il veicolo sarà utilizzato esclusivamente nell'ambito della propria attività;
 - che non è stato rilasciato, o richiesto ed in fase di rilascio, altro permesso per l'immobile di che trattasi
 - di essere titolare di Licenza Commerciale con iscrizione alla CCIAA con indicazione sia per l'una che per l'altra del numero e della data di rilascio e del tipo di attività svolta;
 - di essere iscritto all'albo o elenco tenuto da pubblica amministrazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione dei requisiti dichiarati e di riconsegnare all'ufficio il permesso in caso di cambio di veicolo o se per qualsiasi motivo ne venisse a perdere i requisiti con decadenza della validità del relativo permesso.
6. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
7. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso ha validità annuale, salvo che prima di tale scadenza non intervenga la perdita dei requisiti prescritti dal presente articolo o il decesso del titolare.

art 10) Utenti asili e scuole

Il genitore o, in difetto, il tutore degli alunni iscritti negli asili e scuole di ogni ordine e grado ubicate nelle Zone a Traffico Limitato del centro storico ha diritto al rilascio di numero un permesso per il tempo strettamente necessario per consentire di accompagnare e riprendere i bambini. Il contrassegno rilasciato, di colore della zona di pertinenza con sigla della scuola e numero progressivo, consentirà il solo transito, nei giorni di attività scolastica, dalle ore 07:30 alle ore 09:00, dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 16:00, utilizzando i percorsi dei residenti per l'ingresso e l'uscita. Tale autorizzazione avrà validità annuale secondo il calendario scolastico, pertanto gli aventi diritto dovranno provvedere ad inoltrare istanza al Settore Mobilità prima dell'inizio dell'anno scolastico o, in alternativa, prima dell'inizio di frequenza, muniti di copia della iscrizione scolastica. La sosta sarà consentita esclusivamente per accompagnare e riprendere i bambini dalla scuola per un periodo massimo di venti (20) minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia della iscrizione all'asilo o scuola ubicata nel centro storico;
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
 - che il proprio figlio/a, con indicazione dei relativi dati anagrafici, frequenta un asilo o scuola nel centro storico indicandone la denominazione;
 - che né il sottoscritto, né altra persona ha fatto richiesta analoga;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione dei requisiti dichiarati e di riconsegnare all'ufficio il permesso in caso di cambio di veicolo o se per qualsiasi motivo ne venisse a perdere i requisiti con decadenza della validità del relativo permesso.
5. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il presente permesso ha validità annuale secondo il calendario scolastico, consentendo il transito nei soli giorni di attività scolastica. Il relativo rilascio è legato alla frequenza di un istituto di istruzione ubicato nel centro storico cittadino, pertanto, in caso di trasferimento ad altro istituto dovrà essere restituito.

art 11) Emittenti televisive e testate giornalistiche

Le emittenti televisive e le testate giornalistiche avranno diritto a n. 1 (uno) permesso ciascuno. Il contrassegno, rilasciato su istanza del direttore responsabile o della proprietà che dovrà indicare la targa del mezzo a disposizione per l'attività istituzionale, sarà di colore bianco con sigla STAMPA, nome della testata o emittente e dovrà riportare la targa dell'autovettura autorizzata. Il transito e la sosta, da effettuare negli stalli previsti per i residenti, dovranno essere limitati al tempo strettamente necessario alle attività da svolgere.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia dell'atto costitutivo;
3. copia della carta di circolazione;
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale e/o P.IVA del richiedente;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
 - che non è stato rilasciato, o richiesto ed in fase di rilascio, altro permesso;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione dei requisiti dichiarati e di riconsegnare all'ufficio il permesso in caso di cambio di veicolo o se per qualsiasi motivo ne venisse a perdere i requisiti con decadenza della validità del relativo permesso.
5. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: il permesso avrà validità annuale.

art 12) Artigiani o altre ditte

Gli artigiani e le altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente (a titolo esemplificativo idraulici, falegnami, elettricisti, manutenzione di attrezzature per ufficio, per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, ecc, assistenza a ristoranti e attività ricettive, le imprese di pulizia, i mezzi operativi dei cantieri e gli automezzi a supporto di allestimento per manifestazioni di carattere politico-sociale, culturale e sportivo) possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nelle ZTL alle seguenti condizioni:

- nei soli giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
- con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione e per un tempo massimo di 45' minuti, con esclusione delle aree pedonali ove sarà consentita la sosta per le sole operazioni di carico/scarico necessarie ai lavori da effettuarsi per un tempo massimo di 10' minuti. In entrambi i casi è obbligatorio l'esposizione del disco orario;
- l'autorizzazione durante la sosta dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, la tipologia di intervento e l'indirizzo presso cui l'attività è svolta.

Qualora interessate ad effettuare gli interventi nella Z.T.L. siano imprese di costruzione che debbano effettuare opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, saranno concessi permessi di transito e/o sosta nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere, sempre nel rispetto della segnaletica vigente e purché ciò non sia di intralcio alla circolazione. I permessi verranno rilasciati per la durata dei lavori, a partire dalla data di inizio lavori risultante dalla dichiarazione del tecnico incaricato della Direzione degli stessi, per veicoli che abbiano massa a pieno carico non superiore a 3,5 t, salvo casi eccezionali come specificato nell'art. 2, 5° capoverso, del presente regolamento, previa esibizione di autorizzazione (permesso di costruire, comunicazione/denuncia di inizio

attività o altro eventuale provvedimento del Settore Urbanistica del Comune di Lecce) all'esecuzione dei lavori, istanza e copia del libretto dell'automezzo.

Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni consentiti, l'artigiano o il titolare della ditta dovrà munirsi di permesso giornaliero presso l'Ufficio Permessi o presso il Comando di Polizia Municipale e, negli orari di chiusura degli uffici, dovrà comunicare tempestivamente alla sala operativa del Comando di Polizia Municipale l'accesso nella Z.T.L. indicando l'indirizzo presso il quale si effettuerà l'intervento. Inoltre, fermo restando l'obbligo di esposizione del disco orario, sul foglio integrativo, unitamente alle indicazioni relative alla tipologia di intervento e all'indirizzo, dovrà essere riportato anche l'orario di inizio delle attività.

Se l'accesso nella ZTL avviene durante l'orario di rilevazione elettronica indicata sulla segnaletica posta ai varchi d'ingresso, dovrà, altresì, essere trasmessa all'Ufficio Permessi la comunicazione di transito nelle quarantotto ore successive, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da inviare, debitamente compilato, secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento attuativo a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 2. Il fac simile della dichiarazione di transito nelle ZTL (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito www.comune.lecce.it.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

a) Per il rilascio del permesso l'artigiano o il titolare della ditta dovrà presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all'URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. dichiarazione del committente che attesti la committenza delle opere da eseguire all'artigiano o alla ditta richiedente, con indicazione precisa dell'indirizzo presso il quale dovranno essere svolte;
2. copia del documento di riconoscimento del committente e dell'istante;
3. copia della carta di circolazione;
4. se il permesso viene richiesto per la realizzazione di interventi edili, sarà necessario allegare all'istanza copia del permesso di costruire, comunicazione/denuncia di inizio attività o altro eventuale provvedimento del Settore Urbanistica del Comune di Lecce necessario per la realizzazione delle opere commissionate;
5. autodichiarazione in cui si dichiara:
 - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente – P.IVA dell'attività;
 - Codice fiscale e Partita IVA dell'artigiano e della ditta;
 - tipo di attività svolta o da svolgere;
 - di essere iscritto alla Camera di Commercio con indicazione del numero di iscrizione; ovvero di essere iscritto al registro delle imprese con numero di iscrizione ed indicando presso quale tribunale tale registro è tenuto;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
6. per autorizzazioni superiori a 90 giorni attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
7. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso verrà rilasciato per il periodo strettamente necessario a svolgere lavori e, in caso di lavori edili, per il periodo indicato nel permesso di costruire, nella comunicazione/denuncia di inizio attività o in altro eventuale provvedimento del Settore Urbanistica del Comune di Lecce, a partire dalla data di inizio lavori risultante dalla dichiarazione del tecnico incaricato della Direzione

degli stessi. In ogni caso il permesso avrà una durata massima di 90 giorni, alla scadenza dei quali, qualora ne sussistano ancora i presupposti, potrà essere chiesta e concessa proroga.

Il permesso verrà rilasciato per un solo mezzo che sia a disposizione dell'artigiano o della ditta a titolo di proprietà, di comodato registrato o in leasing e sarà costituito, non da una vetrofania, ma da un provvedimento cartaceo, con firma del dirigente del Settore Mobilità e Trasporti da esporre in maniera ben visibile, unitamente agli eventuali avvisi accessori. In casi particolari, quando per la realizzazione delle opere si renda assolutamente necessario l'utilizzo contemporaneo di un altro mezzo, può essere autorizzato anche un altro veicolo. Ma la assoluta necessità deve essere documentata dall'istante.

b) Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, la comunicazione all'Ufficio Permessi dell'avvenuto accesso nella ZTL con controllo elettronico dei varchi nelle quarantotto ore successive dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'art. 2 e dovrà, altresì, obbligatoriamente essere accompagnata dalla dichiarazione del committente che attesti la committenza delle opere eseguite dall'artigiano o dalla ditta, con indicazione precisa dell'indirizzo presso il quale sono state svolte le medesime, unitamente alla relativa documentazione fiscale. In mancanza degli allegati sopra indicati l'accesso sarà sanzionato come non autorizzato.

art 13) Assistenza agli infermi

Ai soggetti residenti nella zona a traffico limitato del centro storico con età inferiore a 70 anni affetti da patologie per le quali vi sia necessità di assistenza, sarà concesso un permesso di transito e sosta del colore della zona di appartenenza, con contrassegno con sigla ASSISTENZA e numero progressivo, dietro presentazione di apposito certificato medico rilasciato da struttura pubblica (con l'obbligo di rispettare quanto previsto per i residenti). Detti permessi, saranno rilasciati, a condizione che, nell'ambito dello stesso nucleo familiare non siano stati rilasciati, o richiesti ma da rilasciare, più di due permessi per altre motivazioni.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all'URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante la necessità di assistenza continua;
3. Copia del documento di identità della persona che presta assistenza;
4. Copia della carta di circolazione dell'autovettura da inserire nella lista bianca;
5. Autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - Di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
6. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
7. Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il presente permesso sarà valido sino a quando permangano le condizioni per le quali sia necessaria la assistenza, ovvero non intervengano variazioni di residenza o il decesso del titolare (assistito). In ogni caso la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di ottenere una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

art 14) Assistenza agli anziani

I soggetti residenti nella ZTL del centro storico che abbiano compiuto i 70 anni di età hanno diritto ad un permesso per ogni nucleo familiare per il transito e la sosta, con contrassegno del colore della zona di pertinenza che riporta la sigla ASSISTENZA e numero progressivo. Detti permessi saranno rilasciati a condizione che, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, non siano stati già rilasciati, o richiesti ma da rilasciare, più di due permessi per altre motivazioni.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all'URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. Copia del documento di identità della persona che presta assistenza;
3. Copia della carta di circolazione dell'autovettura da inserire nella lista bianca;
4. Autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - Di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
5. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
6. Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il presente permesso sarà valido sino a quando non intervengano variazioni di residenza o il decesso del titolare (assistito). In ogni caso la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

art 15) Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato operanti nell'area socio/sanitaria, come individuata dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge regionale Puglia 16 marzo 1994, n. 11 ed iscritte nel relativo Registro Regionale previsto dalla medesima legge, che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili possono ottenere il rilascio di n. 1 (un) permesso per un solo veicolo al quale sarà consentito il transito dalle ore 6,30 alle ore 20,30 e la sosta per un tempo massimo di 45' minuti con obbligo di esposizione del disco orario. Il permesso sarà rilasciato a condizione che il veicolo sia intestato alla stessa associazione richiedente, ovvero venga utilizzato dalla medesima in virtù di contratto di leasing o di comodato d'uso gratuito registrato.

Qualora, eccezionalmente per motivate e documentate esigenze, l'accesso nella ZTL avvenga in orari diversi si dovrà provvedere ad apposita comunicazione del transito con indicazione della motivazione improrogabilmente nelle quarantotto ore successive utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio mobilità da inviare, debitamente compilato, secondo le modalità indicate nell'art. 2.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all'URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. Copia del documento di identità del richiedente legale rappresentante dell'associazione;
2. Copia dell'atto costitutivo;
3. Copia della carta di circolazione dell'autovettura da inserire nella lista bianca;

4. Autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente legale rappresentante
 - denominazione e altri dati identificativi dell'associazione di volontariato;
 - la registrazione presso il registro delle organizzazioni di volontariato tenuto dall'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali della Regione Puglia con indicazione del relativo numero di registrazione;
 - di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
5. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
6. Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il presente permesso avrà validità annuale, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti al rilascio. Il permesso perderà di validità in ogni caso di perdita dei requisiti sopra indicati.

art 16) Permessi provvisori con validità oraria

Permessi provvisori con validità oraria, limitatamente agli orari consentiti per il carico/scarico delle merci, potranno essere rilasciati presso la sede del Comando di Polizia Municipale ogni volta che si dovessero presentare circostanze particolari e giustificabili, anche fuori dagli orari d'ufficio consentiti.

Possono essere rilasciati permessi provvisori con validità oraria, altresì, per consentire il raggiungimento delle farmacie o di studi medici con sede all'interno della ZTL del centro storico cittadino, ovvero per consentire ai medici e ai veterinari di effettuare visite domiciliari all'interno della ZTL del centro storico.

Qualora la necessità di raggiungere con urgenza la farmacia non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposti al rilascio del permesso provvisorio con validità oraria, il conducente del veicolo entro le quarantotto ore successive potrà dimostrare l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva secondo le modalità previste dall'art. 2 accompagnata obbligatoriamente dalla copia dello scontrino fiscale della farmacia che attesti la reale fruizione del servizio da parte dell'istante. A tal fine è necessario che lo scontrino riporti in maniera ben visibile la data, che deve ovviamente coincidere con quella di ingresso nella ZTL, ed un orario successivo a quello di ingresso nella ZTL per un periodo che non potrà essere superiore a più di mezz'ora. Nella eventualità non dovesse essere emesso scontrino fiscale in quanto l'assistito fruisca di esenzione, sarà necessario esibire copia della certificazione medica con timbro e firma del Farmacista che attesti data ed orario della fruizione del servizio.

Qualora la necessità di raggiungere con urgenza il medico con studio professionale avente sede all'interno della ZTL del centro storico non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposti al rilascio del permesso provvisorio con validità oraria, il conducente del veicolo entro le quarantotto ore successive potrà dimostrare l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva secondo le modalità previste dall'art. 2 accompagnata obbligatoriamente dalla copia della fattura e/o certificazione medica avente pari data che attesti la reale fruizione del servizio da parte dell'istante.

Analogamente per i medici e per i veterinari, qualora la necessità di effettuare con urgenza una visita domiciliare all'interno della ZTL del centro storico non consenta di recarsi preventivamente agli uffici preposti al rilascio del permesso provvisorio con validità oraria, il conducente del veicolo entro le quarantotto ore successive potrà dimostrare l'impossibilità di evitare il transito mediante comunicazione successiva secondo le modalità previste dall'art. 2 accompagnata

obbligatoriamente dalla copia della fattura e/o certificazione medica che attesti il reale esercizio dell'attività libero professionale all'interno della ZTL nel giorno e nell'ora di avvenuto ingresso all'interno della ZTL.

Le comunicazioni potranno avvenire a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo email secondo le modalità indicate all'art. 2.

art 17) Matrimoni

In occasione di matrimoni celebrati all'interno della ZTL del centro storico, all'autoveicolo a servizio degli sposi è consentito il permesso di transito e sosta nella zona antistante il sagrato o nelle immediate vicinanze della Chiesa in cui viene celebrato il matrimonio per tutta la durata della cerimonia nuziale e comunque senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare.

Analogamente è consentito il transito e la sosta al veicolo nuziale in occasione dei matrimoni celebrati con rito civile in siti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed ubicati nella ZTL del centro storico.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all'URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. Copia della carta di circolazione dell'autovettura;
3. Autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - data e luogo di svolgimento della cerimonia;
 - Di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
4. Ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il presente permesso viene rilasciato per la durata della cerimonia nuziale.

art 18) Consiglieri e Amministratori

Ai Consiglieri Comunali ed ai componenti della Giunta Comunale, ***Segretario Generale e Dirigenti Comunali***, al fine di consentire loro il pieno esercizio delle funzioni assegnate per la carica, previa formale istanza verrà rilasciato un contrassegno con la dicitura AMMINISTRATORI che consentirà il transito e sosta nella ZTL del centro storico, con obbligo di comunicare il numero di targa dell'autoveicolo da inserire nella lista bianca. Il permesso avrà validità per il tempo di durata dell'incarico, con obbligo alla restituzione del relativo contrassegno entro cinque giorni dalla cessazione della carica.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. Copia della carta di circolazione;
3. Autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici del richiedente;

- di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
- 4. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);

Validità: Il permesso avrà validità sino alla data di scadenza dell'incarico di componente del Consiglio o della Giunta Comunale ovvero in caso di decesso. In ogni caso il permesso non potrà avere una validità superiore alla durata in carica del consiglio comunale, come previsto dalla normativa vigente.

Il permesso per il Segretario Generale e per i Dirigenti Comunali avrà validità sino alla scadenza dell'incarico.

art 19) Curia

Per la Curia sono previste tre tipologie di permessi: Tipologia A, tipologia B e tipologia C

A) Tipologia A

Alla Curia, previa formale istanza del Vescovo, verranno rilasciati un permesso per l'auto al servizio dell'Arcivescovo ed uno per l'auto del Vicario generale, con obbligo di comunicazione del numero di targa. Tali permessi avranno validità per tutta la durata dell'incarico e dovranno necessariamente essere restituiti all'Ufficio Permessi una volta terminato rispettivamente il mandato episcopale o vicariale.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. Copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;

Validità: Il permesso viene rilasciato per tutta la durata dell'incarico, con obbligo di rinnovo ogni cinque anni. Il rilascio di un nuovo permesso è subordinato alla riconsegna del vecchio. Alla scadenza dell'incarico il permesso dovrà essere restituito.

B) Tipologia B

Ai sacerdoti che siano stati nominati parroci o rettori di chiese ubicate nelle ZTL del centro storico, al fine di consentire il pieno esercizio del proprio ministero, è rilasciato un permesso di transito e sosta con obbligo di comunicazione della targa, per tutto il periodo di durata dell'incarico.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);

4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso viene rilasciato per la durata dell'incarico e dovrà necessariamente essere restituito all'Ufficio Permessi una volta terminato il mandato parrocchiale o rettorale per chiese ubicate all'interno della ZTL del centro storico cittadino. In ogni caso la validità del permesso non potrà essere superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo permanendone i requisiti.

C) Tipologia C

Ai componenti del Clero che, per motivi legati all'esercizio del proprio ministero, alloggino temporaneamente presso strutture di proprietà della Curia ubicate all'interno delle ZTL del centro storico, verrà rilasciato un permesso provvisorio con obbligo di comunicazione della targa del veicolo, che non potrà avere una durata superiore a 30 (trenta) giorni. Sarà necessaria a tal fine una istanza del dimorante ospite, accompagnata da una dichiarazione della Curia a firma del Vescovo, nella quale si dichiarino le generalità con i dati anagrafici del dimorante ed il periodo di durata dell'ospitalità. Non potranno essere rilasciati contemporaneamente più di 5 (cinque) permessi di Tipologia C, pertanto, al raggiungimento del tetto massimo di cinque, il rilascio di un nuovo permesso sarà subordinato alla riconsegna di uno degli altri precedentemente rilasciato.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. Comunicazione della Curia a firma del Vescovo, con cui, oltre alle generalità con i dati anagrafici del dimorante ed il periodo di durata dell'ospitalità, venga altresì dichiarato se e quanti permessi di tipologia C in corso di validità alla data dell'istanza siano stati già rilasciati;
3. copia della carta di circolazione;
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di avere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso viene rilasciato per il periodo di ospitalità indicato nella comunicazione della Curia e, comunque, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

art 20) Medici convenzionati

Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 421/92 e dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 517/93, residenti in Lecce e titolari di scelte nel Comune di Lecce e con assistiti residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato del centro storico di Lecce, che siano stati inseriti in apposito elenco redatto dall'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce e trasmesso all'Ufficio Permessi, a seguito di richiesta, sarà rilasciato apposito contrassegno con il logo dell'Ordine Professionale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri, avente disco orario e l'iscrizione "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE", numero progressivo, numero di iscrizione all'albo, numero di targa, timbro e firma del Presidente

dell'Ordine Professionale della Provincia di Lecce e del Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Lecce. Ai veicoli muniti di tale contrassegno speciale è consentito dalle ore 6,30 alle ore 20,30 transitare in tutte le zone a traffico limitato del centro storico e sostare, sino ad un tempo massimo di 45' minuti, nelle aree riservate ai residenti con l'obbligo di esposizione del disco orario. Qualora l'accesso nella ZTL del centro storico avvenga eccezionalmente in orari diversi, giustificati da interventi per l'esercizio dell'attività professionale agli assistiti, si dovrà provvedere ad apposita comunicazione preventiva contenente il nominativo del medico e numero di targa. In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito improrogabilmente nelle quarantotto ore successive secondo le modalità indicate all'art. 2.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia del tesserino dell'ordine professionale;
3. copia della carta di circolazione;
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - numero di iscrizione all'albo professionale;
5. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: sino a quando non intervengono sospensione (in tal caso l'autorizzazione di transito e sosta si intenderà sospesa per il periodo di vigenza del provvedimento sanzionatorio comminato dall'albo professionale) o radiazione dall'albo, variazioni di residenza o degli elenchi forniti dall'ordine dei medici o il decesso del titolare. In ogni caso la validità del permesso non potrà essere superiore a due anni.

art 21) Servizio di assistenza domiciliare integrata A.D.I.

Al servizio di assistenza domiciliare integrata A.D.I. della ASL di Lecce operante nell'ambito territoriale cittadino, verranno rilasciati n. 2 contrassegni, con la dicitura ASL – ADI MEDICO IN VISITA DOMICILIARE, per l'utilizzo, qualora ne ricorra la necessità, da parte del medico del servizio ADI, per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita domiciliare, esclusivamente quando sia costretto ad utilizzare il proprio veicolo per carenza di auto di servizio con logo ASL. Ai veicoli muniti di tale contrassegno speciale è consentito dalle ore 6,30 alle ore 20,30 transitare in tutte le zone a traffico limitato del centro storico e sostare, sino ad un tempo massimo di 45' minuti, nelle aree riservate ai residenti con l'obbligo di esposizione del disco orario. La procedura prevede comunque la comunicazione dell'avvenuto accesso nella ZTL, con l'obbligo per il Servizio ADI di provvedere ad una comunicazione di accesso con timbro e firma del Responsabile del Servizio, inviato a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica secondo le modalità indicate all'art. 2, contenente il nominativo del medico, numero di targa del veicolo utilizzato e numero di protocollo/identificativo della prestazione di assistenza domiciliare effettuata riportato sul registro tenuto presso la sede del servizio A.D.I.. In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile

effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito, contenente le medesime informazioni richieste per la comunicazione preventiva, improrogabilmente nelle quarantotto ore successive l'accesso. La comunicazione di avvenuto accesso nella Z.T.L. verrà inoltrata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da inviare, debitamente compilato secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento attuativo secondo le modalità indicate all'art. 2.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza a firma del Dirigente Responsabile del Servizio, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di essere a conoscenza che il permesso potrà essere utilizzato, secondo le modalità sopra meglio specificate, dall'auto personale del medico incaricato del servizio per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita domiciliare, esclusivamente quando sia costretto ad utilizzare il proprio veicolo per carenza di auto di servizio con logo ASL;
3. per ogni permesso richiesto, attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso avrà validità per un anno.

art 22) Servizio di guardia medica

Al servizio di guardia medica della ASL di Lecce operante nell'ambito territoriale cittadino, verranno rilasciati n. 2 contrassegni, con la dicitura ASL- GUARDIA MEDICA MEDICO IN VISITA DOMICILIARE, per l'utilizzo, qualora ne ricorra la necessità, da parte del medico di guardia, per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita domiciliare, esclusivamente quando sia costretto ad utilizzare il proprio veicolo per carenza di auto di servizio con logo ASL. Ai veicoli muniti di tale contrassegno speciale è consentito dalle ore 6,30 alle ore 20,30 transitare in tutte le zone a traffico limitato del centro storico e sostare, sino ad un tempo massimo di 45' minuti, nelle aree riservate ai residenti con l'obbligo di esposizione del disco orario. La procedura prevede comunque la comunicazione dell'avvenuto accesso nella ZTL, con l'obbligo per il Servizio di Guardia Medica di provvedere ad una comunicazione di accesso, con timbro e firma del Responsabile del Servizio, inviato a mezzo fax o a mezzo elettronica secondo le modalità indicate all'art. 2, contenente il nominativo del medico, numero di targa del veicolo utilizzato e numero di protocollo/identificativo della richiesta di visita a domicilio riportato sul registro tenuto presso la sede del Servizio di Guardia Medica. In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito, contenente le medesime informazioni richieste per la comunicazione preventiva, improrogabilmente nelle quarantotto ore successive l'accesso. La comunicazione di avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi verrà inoltrata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da inviare, debitamente compilato, a mezzo fax o posta elettronica secondo le modalità indicate all'art. 2.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza a firma del Dirigente Responsabile del Servizio, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' U.R.P. di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di essere a conoscenza che il permesso potrà essere utilizzato, secondo le modalità sopra meglio specificate, dall'auto personale del medico incaricato del servizio per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita domiciliare, esclusivamente quando sia costretto ad utilizzare il proprio veicolo per carenza di auto di servizio con logo ASL;
3. per ogni permesso richiesto, attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso avrà validità per un anno.

art 23) Alberghi, Bed and Breakfast, affittacamere e strutture ricettive

I titolari di alberghi, bed and breakfast, affittacamere e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. possono ottenere il rilascio di n. 2 permessi per consentire ai propri clienti l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico scarico bagagli, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, con obbligo di esposizione di disco orario, per un periodo non superiore a venti minuti.

Tali permessi hanno validità per il periodo nel quale è stato autorizzato l'esercizio dell'attività da parte del Settore Attività Produttive del Comune di Lecce. Nessun contrassegno è comunque utilizzabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo. Sarà onere del titolare, altresì, restituire i contrassegni entro cinque giorni dalla cessazione dell'attività.

Per consentire l'ingresso nella ZTL ai propri clienti durante il periodo in cui è attiva la rilevazione elettronica degli accessi, la direzione dell'albergo o della struttura ricettiva, ovvero il titolare della stessa, deve comunicare il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti secondo i protocolli operativi concordati con l'Amministrazione (posta elettronica, fax all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L. o altra modalità stabilita) preferibilmente prima dell'arrivo del cliente e comunque al massimo entro 48 (quarantotto) ore dall'avvenuto accesso del cliente nella Z.T. L.. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà uno dei contrassegni rilasciati alla struttura ricettiva e per la sosta esporrà anche il disco orario per un periodo non superiore a venti minuti.

Il cliente che, a bordo del proprio veicolo, si rechi all'interno della Z.T.L. (con esclusione delle Aree Pedonali) per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza una prenotazione, dovrà accertarsi che la direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda alla trasmissione dei suoi dati all'Ufficio Rilascio Permessi Z.T.L.. Qualora ciò non accadesse il cliente potrà essere sottoposto all'applicazione della prevista sanzione.

La comunicazione di avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi nelle quarantotto ore successive dovrà essere effettuato utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da inviare, debitamente compilato secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento attuativo, a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo posta elettronica secondo le

modalità indicate all'art. 2.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) presentata al Settore Attività produttive del Comune di Lecce
3. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione, con l'indicazione specifica del numero di iscrizione all'Albo Comunale della Attività esercitata rilasciato dal Settore Attività Produttive;
4. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 per ogni permesso sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il termine di validità dei permessi coincide con il periodo per il quale è stato autorizzato l'esercizio della specifica attività ricettiva o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore a due anni.

art 24) Titolari di studi professionali

Per quanto riguarda gli immobili adibiti a studi professionali verrà rilasciato un permesso al titolare dello studio **e nel caso di studio associato il permesso andrà rilasciato ai singoli titolari dello studio medesimo previa esibizione di atto costitutivo**, a condizione che per il medesimo immobile non risultino già rilasciati o richiesti ed in corso di rilascio permessi per altre categorie. Il permesso riconoscibile dal contrassegno del colore della zona di pertinenza, con sigla STUDIO e targa dell'autovettura, consentirà il transito dalle ore 7,30 alle ore 22,00, secondo i percorsi e le modalità già indicate per i residenti, e la sosta.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia del libretto di circolazione
3. copia della visura catastale dell'immobile utilizzato come studio professionale;
4. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, dati catastali dell'immobile;
 - di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione, di essere il titolare dello studio professionale con l'indicazione specifica del tipo di attività libero-professionale svolta e del numero di iscrizione al relativo Albo;
 - dichiarazione che nessun altro permesso a qualsiasi titolo sia stato rilasciato, o richiesto ed in corso di rilascio, per il medesimo immobile utilizzato per l'esercizio di attività libero-professionale;
5. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune

di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);

6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso perderà di validità in caso di trasferimento dello studio professionale, radiazione dall'albo professionale ed in ogni caso di perdita dei requisiti, verrà sospeso per gli eventuali periodi di sospensione dall'albo professionale di appartenenza. Il permesso, avrà comunque una durata non superiore a due anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendo i requisiti.

art 25) Servizi funebri

Le agenzie che forniscono servizi funebri con sede nel Comune di Lecce hanno diritto al rilascio di un permesso per un solo mezzo di proprietà della ditta che consente transito e sosta nella ZTL dalle ore 00,00 alle ore 24,00, di colore bianco con la sigla SERVIZI FUNEBRI e targa della autovettura.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del titolare della ditta;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione, con indicazione del C.F. del titolare, della P.IVA della ditta, del numero di licenza rilasciata dal Comune di Lecce e del numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
4. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso perderà di validità in caso di cessazione dell'attività o di decesso del titolare. In ogni caso non potrà avere validità superiore a tre anni.

art 26) Auto sostitutive

Il titolare di permesso ZTL con veicolo in riparazione avrà diritto ad un permesso temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni per la eventuale auto sostitutiva utilizzata durante il periodo di riparazione del mezzo di proprietà secondo le modalità appresso indicate. A tal fine sarà necessaria una dichiarazione dell'officina autorizzata che attesti la presa in carico per un determinato periodo dell'autovettura in riparazione. Contestualmente sarà necessaria una dichiarazione del proprietario dell'auto sostitutiva che attesti di aver ceduto all'istante in comodato (o altro) l'autovettura per lo stesso periodo indicato nella dichiarazione dell'officina.

Verificata la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio procederà al rilascio di un permesso temporaneo per il mezzo sostitutivo che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza.

Tale permesso ha natura sostitutiva, pertanto il veicolo lasciato in riparazione non sarà autorizzato all'accesso nella Zona a Traffico Limitato nel periodo di utilizzo della vettura sostitutiva.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto

dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. dichiarazione dell'officina autorizzata che attesti la presa in carico per un determinato periodo dell'autovettura in riparazione;
3. dichiarazione del proprietario dell'auto sostitutiva che attesti di aver ceduto all'istante in comodato (o altro) l'autovettura per lo stesso periodo indicato nella dichiarazione dell'officina;
4. copia della carta di circolazione;
5. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - la targa del veicolo sostitutivo ed il periodo di tempo necessario per l'intervento di riparazione.
 - di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione, con indicazione dell'Officina che ha preso in carico l'auto e fornito l'auto sostitutiva;
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso, che sarà della stessa tipologia (a titolo esemplificativo: residente, proprietario ecc..) di quello già posseduto dal richiedente, avrà validità per il tempo strettamente necessario per la riparazione del mezzo sostituito. In ogni caso la validità non potrà superare i 30 giorni, salvo la possibilità di proporre nuova istanza persistendone la necessità. Tale permesso ha natura sostitutiva.

art 27) Auto elettriche ed ibride

Agli autoveicoli a trazione **elettrica ed ibrida**, ai quali, previa formale istanza, verrà rilasciato un contrassegno con dicitura **AUTO ELETTRICA/IBRIDA**, è consentito il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato del centro storico, indipendentemente dalla residenza del relativo titolare individuato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

L'agevolazione per le auto ibride ha validità di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

Per il rilascio del permesso occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio e reperibile sul sito internet www.comune.lecce.it o rivolgendosi all' URP di Palazzo Carafa o presso il Front Office del Settore Mobilità e Trasporti, indirizzata al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando:

1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiara:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - di possedere i requisiti per il rilascio delle presente tipologia di autorizzazione;
4. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Lecce secondo le modalità meglio specificate all'art. 3, lett. a);
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

Validità: Il permesso viene rilasciato al richiedente per quel determinato autoveicolo, pertanto perderà di validità in caso di cambio di titolarità del mezzo (ad es. vendita, cessazione del contratto di leasing ecc.) o in caso di decesso del titolare. In ogni caso non potrà avere validità superiore a

cinque anni.

art 28) Veicoli esenti dal divieto di transito nelle ZTL

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, i veicoli al servizio dell'Amministrazione Comunale di Lecce, i veicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano sede all'interno della ZTL del centro storico ed i veicoli degli Istituti di Vigilanza possono circolare nella Z.T.L., previa comunicazione all'Ufficio Permessi delle targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentirne l'inserimento nella c.d. lista bianca. Tale procedura non è necessaria per i veicoli muniti di stemma/logo istituzionale nella parte retrostante del mezzo.

Analogamente, fermo restando la previa comunicazione della targa al fine dell'inserimento nella c.d. "lista bianca", i veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità ovvero i taxi e i mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività dal Comune di Lecce, i carri funebri, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, i veicoli di proprietà di società private che gestiscono pubblici servizi come ENEL, EAAP, Telecom e della Società di gestione della fornitura del Gas muniti di logo sulla carrozzeria, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle Z.T.L. senza restrizioni, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada. Qualora le società di gestione di pubblici servizi sopra indicate si avvalgano di ditte esterne per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria all'interno del centro storico, saranno esentati dal divieto di circolazione i veicoli utilizzati dalle ditte esecutrici esterne, previa comunicazione, da parte della società committente i lavori, delle targhe dei veicoli. Tale esenzione varrà limitatamente al periodo necessario alla realizzazione delle opere, per come specificato nella stessa comunicazione della società committente.

Per i taxi e le auto a noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività da altre Amministrazioni Comunali, permane l'obbligo di apposita comunicazione a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo posta elettronica contenente il nominativo del titolare della licenza, l'amministrazione che ha rilasciato la licenza con il relativo numero di iscrizione ed infine il numero di targa del veicolo. In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito improrogabilmente nelle quarantotto ore successive. La comunicazione di avvenuto accesso nella ZTL con controllo elettronico dei varchi verrà inoltrata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mobilità da inviare, debitamente compilato a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo posta elettronica secondo le modalità indicate all'art. 2.

art 29) Verifica e revoca delle autorizzazioni

L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni ed in caso di perdita definitiva dei requisiti ha l'obbligo di restituire all'Ufficio Permessi il relativo contrassegno.

art 30) Contenuto delle autorizzazioni

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere le indicazioni appresso indicate:

- data di rilascio e data di scadenza;
- dati identificativi del veicolo autorizzato;
- tipologia dell'autorizzazione;
- eventuale luogo ammesso per la sosta; giorni e orari di validità dell'autorizzazione; tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

art 31) Modifiche in corso di validità

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si dovessero verificare variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (ad es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno), il titolare dovrà presentare istanza all'Ufficio Permessi Z.T.L., allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari (ad es. la carta di circolazione dei nuovi veicoli, contrassegno deteriorato) al fine di ottenere il nuovo titolo autorizzativo.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre all'Ufficio Permessi copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici di Polizia preposti.

In entrambi i casi per ottenere un nuovo permesso sarà necessario effettuare un versamento di € 10,00 secondo le modalità indicate all'art. 3, lett. a), provvedendo ad allegare la relativa attestazione di pagamento all'istanza.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita ordinanza sindacale.

art 32) Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo dell'Area Pedonale e della Zona a Traffico Limitato, eseguito tramite varchi elettronici. Tali dati vengono trattati e conservati per il rilascio della relativa autorizzazione nel rispetto della normativa sulla privacy secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.

Tutte le autorizzazioni rilasciate dovranno riportare la data di scadenza.

Il contrassegno deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.L.vo del 30/04/92 n.285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza. Il titolare del permesso ha l'obbligo di restituire il contrassegno alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il

uplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

Al momento della richiesta di un'ulteriore autorizzazione da parte di un soggetto che risulti titolare di altre autorizzazioni, lo stesso dovrà produrre nuovamente copia delle carte di circolazione relative a tutti i veicoli autorizzati, attestanti il persistere della proprietà in capo agli stessi. In assenza di tale documentazione il rilascio dipenderà imprescindibilmente dalla restituzione dei precedenti titoli autorizzativi o, in alternativa, dalla consegna delle relative denunce di smarrimento.

art 33) Sanzioni

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Municipale.

Il transito di attraversamento della Z.T.L. al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente regolamento saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.

Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente regolamento ed al codice della strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

Altresì, salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni del presente regolamento si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

art 34) Norme transitorie e finali

Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento i permessi definitivi rilasciati in precedenza perderanno di efficacia, con obbligo di restituire gli stessi all'Ufficio Permessi. Eventuali accessi nella ZTL non essendo autorizzati saranno sanzionati.

Esclusivamente i titolari di vecchi permessi definitivi in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenerne uno nuovo, avranno sei mesi di tempo per ottenere il rilascio del nuovo contrassegno previa istanza all'Ufficio Mobilità e, nel frattempo, la validità dei vecchi permessi definitivi sarà prorogata per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Pertanto, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, anche i vecchi permessi definitivi validi in virtù di proroga, perderanno di validità con applicazione delle sanzioni previste dal regolamento e dalle norme vigenti per l'eventuale uso improprio del titolo scaduto e per l'accesso nella ZTL senza titolo autorizzativo.

I permessi temporanei ancora validi al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento perderanno di efficacia alla loro scadenza naturale.

Ufficiali ed agenti della Forza Pubblica ed ogni altro cui spetti sono incaricati di fare osservare il presente regolamento, con la cui emanazione si intende abrogato, in tutto o in parte, altro provvedimento con esso contrastante.